



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sett. VII*
XII - Sett. VII loc. Abo
il 08-07-2015
N. Rep. del servizio
L'Ispettore Direttivo
(Dott. Santi Di Stefano)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al registro generale In data <u>08-07-2013</u> <u>N.1383</u>	OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico sperimentale stagionale/turistico per il collegamento di Ragusa, Castello di Donnafugata, museo archeologico di Kamarina e Marina di Ragusa e viceversa. Determinazione a contrarre
N. 211 Settore VII	
DATA 08.07.15	

DETERMINAZIONE CHE

non comporta impegno spesa o di accertamento di entrata

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di Luglio, nell'ufficio del Settore VII, il Dirigente, Dott. Santi Di Stefano ha adottato la seguente determinazione:

Premesso:

che con deliberazione della G.M. n. 296 del 6 luglio 2015 è stata istituita a titolo sperimentale, un servizio stagionale - turistico di trasporto per il collegamento di Ragusa, il Castello di Donnafugata, il museo regionale di Kamarina, Marina di Ragusa e viceversa;

che detto servizio è stato istituito per il periodo giugno - settembre con facoltà del concessionario di effettuare ulteriori collegamenti in occasione di eventi, di particolare richiamo turistico effettuati nei luoghi oggetto del protocollo d'intesa durante la stagione estiva;

che detto servizio è stato istituito per la durata di tre anni decorrenti della autorizzazione regionale e che potrà essere prorogato, ove il servizio sia stato regolarmente svolto, prima della sua scadenza, per un ulteriore triennio, previo assenso scritto tra le parti, da raccogliere almeno sei mesi prima della scadenza stessa e sempre che tale possibilità venga autorizzata dal competente Assessorato Regionale;

che la società concessionaria dovrà effettuare il servizio secondo le modalità previste nel protocollo d'intesa approvato con la citata deliberazione della Giunta Municipale;

che in base al citato protocollo d'intesa il concessionario dovrà effettuare il collegamento con Ragusa, il Castello di Donnafugata, il museo regionale di Kamarina e Marina di Ragusa e viceversa con almeno due corse giornaliere, in orari diurni, sulla base degli orari di apertura e fruizione del Castello di Donnafugata che rappresenta il sito di maggiore flusso turistico del territorio comunale;

che gli orari di apertura del castello, nel periodo considerato nel citato protocollo d'intesa, risultano i seguenti:

mese di giugno: nelle giornate di martedì, giovedì e domenica dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,45 alle ore 17,30 e nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00; lunedì chiuso;

dal 1 luglio al 15 settembre: tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 19,00; lunedì chiuso

dal 16 settembre al 30 settembre: apertura secondo gli orari e le giornate previste per il mese di giugno;

che l'apertura prolungata del Castello, prevista dal 1 luglio (tutti i giorni dalle 9,00 alle 19,00; lunedì chiuso), può subire leggeri slittamenti nell'arco del triennio;

Ritenuto necessario, per le motivazioni esposte nella deliberazione della G.M. n. 296 del 6 luglio 2015 e qui integralmente richiamate, bandire una gara informale, ai sensi dell'art.30 del codice dei contratti pubblici, tra le ditte già titolari di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio;

Visto art.192, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267 (testo Unico degli Enti Locali) il quale dispone che stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- Il fine che il contratto intende perseguire;
- L'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;

- Le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che sono alla base;

Dato atto che per quanto richiamato all'art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che:

1. l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di trasporto pubblico sperimentale stagionale / turistico per il collegamento di Ragusa, il Castello di Donnafugata, il museo regionale di Kamarina e Marina di Ragusa e viceversa;
2. il fine che si intende perseguire è il collegamento dei maggiori siti a rilievo turistico, nell'ambito del territorio comunale, al fine di valorizzare il proprio patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico nel periodo di maggiore flusso turistico;
3. la scelta del contraente avverrà mediante gara informale, ai sensi dell'art.30 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.), tra le ditte già concessionarie nel territorio comunale di servizi di T.P.L., con il criterio del prezzo più basso; in particolare si specifica che la gara informale dovrà essere aggiudicata alla ditta che proporrà in sede di gara il costo del biglietto di trasporto complessivamente più basso e cioè si dovrà tenere conto del costo del biglietto di sola andata e di quello, eventualmente, di andata e ritorno;

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ragusa nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";

Rilevato che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente, ai sensi degli art. 53 e 55 del Regolamento di organizzazione degli Uffici dei Servizi del Comune di Ragusa;

DETERMINA

1. Le premesse richiamate nella parte espositiva del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'istituzione, a titolo sperimentale, del servizio stagionale - turistico di trasporto per il collegamento di Ragusa, il Castello di Donnafugata, il museo regionale di Kamarina, Marina di Ragusa e viceversa, così come risulta dalla deliberazione della G.M. n. 296 del 6 luglio 2015;
3. di approvare, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.;
4. di affidare in concessione, ai sensi dell'art. 30 del codice dei contratti il servizio di trasporto pubblico sperimentale stagionale/turistico per il collegamento di Ragusa, il Castello

di Donnafugata, il museo regionale di Kamarina e Marina di Ragusa e viceversa;

5. di dare atto che la suddetta concessione sarà regolamentata dal protocollo d'intesa allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
6. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., che:
 - l'oggetto del contratto di concessione è l'acquisizione del servizio di trasporto pubblico sperimentale stagionale/turistico per il collegamento di Ragusa, il Castello di Donnafugata, il museo regionale di Kamarina e Marina di Ragusa e viceversa;
 - il fine che si intende perseguire è il collegamento dei maggiori siti a rilievo turistico, nell'ambito del territorio comunale, al fine di valorizzare il proprio patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico nel periodo di maggiore flusso turistico;
 - la scelta del contraente avverrà mediante gara informale, ai sensi dell'art.30 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.), tra le ditte già concessionarie nel territorio comunale di servizi di T.P.L., con il criterio del prezzo più basso, in particolare si specifica che la gara informale dovrà essere aggiudicata alla ditta che proporrà in sede di gara il costo del biglietto di trasporto complessivamente più basso e cioè si dovrà tenere conto del costo del biglietto di sola andata e di quello, eventualmente, di andata e ritorno;
 - la concessione avrà durata triennale decorrenti dalla autorizzazione regionale e che potrà essere prorogata, ove il servizio sia stato regolarmente svolto, prima della sua scadenza, per in ulteriore triennio, previo assenso scritto tra le parti, da raccogliere almeno sei mesi prima della scadenza stessa e sempre che tale possibilità venga autorizzata dal competente Assessorato Regionale;
7. di dare mandato al Dirigente del Settore appalti e contratti di predisporre ed inviare la lettera di invito alla gara informale e di predisporre all'espletamento di tutte le operazioni concernenti la verifica della documentazione;
8. di dare atto che, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata.

IL DIRIGENTE
Dott. Santi Di Stefano



Allegati parte integranti e sostanziali:

Protocollo d'intesa

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: al Settore Appalti e Contratti all'ufficio CED per la pubblicazione nell'apposita sezione trasparenza sottosezione, "Bandi e Contratti" _

IL DIRIGENTE
Dott. Santi Di Stefano

SETTORE SERVIZI CONTABILI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi art. 147- bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del regolamento di contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di aver pubblicato in data odierna. All'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 09 LUG. 2015


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 LUG. 2015 al 16 LUG. 2015.

Ragusa 17 LUG. 2015

IL MESSO COMUNALE

**Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale**

N° 246 del 06 LUG. 2015

PROTOCOLLO D'INTESA

L'Anno 2015, il giorno
n. 72, C.F.

del mese di

in Ragusa, presso la sede del Comune, in Corso Italia

Il Comune di Ragusa, rappresentato da
nato a || C.F.

TRA

nella sua qualità di

**Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale**
N. 1383 del 08.07.2015.

6

La società , rappresentata dal suo legale rappresentante Sig.

nato a

C.E.

P. IVA

Si premette:

Che la società comunale:
effettua il servizio di trasporto pubblico locale presso il territorio

Che non esiste un servizio di collegamento tra Ragusa, il Castello di Donnafugata, il museo Archeologico Regionale di Kamarina e Marina di Ragusa e viceversa;

Che è intenzione dell'Amministrazione comunale fornire una risposta adeguata alle crescenti richieste di turisti in arrivo a Ragusa, specie nel periodo estivo e ai propri cittadini per agevolare la mobilità interna;

Che per le superiori motivazioni è volontà dell'Amministrazione comunale attivare il citato servizio di collegamento, come da deliberazione della G.M. n. _____ del _____ con cui si è approvato il presente protocollo d'intesa e le cui motivazioni e considerazioni sono qui integralmente richiamate.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. I

(Recepimento della premessa)

La superiore premessa fa parte integrante delle disposizioni volute dalle parti con il presente protocollo d'intesa

ART. 2

(Oggetto del protocollo d'intesa)

Il protocollo d'intesa ha per oggetto l'istituzione di un servizio di trasporto pubblico locale stagionale/turistico in aggiunta a quelli già attivi nel territorio comunale, e precisamente un servizio stagionale, da attivare dal 1 giugno al 30 settembre e facoltativamente in occasione delle principali festività religiose e civili che tradizionalmente fanno registrare significativi flussi turistici.

ART. 3

(Finalità del protocollo d'intesa)

Il protocollo d'intesa ha la finalità di valorizzare i beni culturali presenti sul proprio territorio collegando la Città di Ragusa, ricca di numerosi quartieri barocchi, inseriti dall'Unesco nella World Heritage List, con gli altri

— 1 —

siti, ricadenti nell'ambito del territorio comunale, oggetto di fruizione turistica ed in particolare il Castello di Donnafugata, il museo regionale di Kamarina e la località balneare di Marina di Ragusa.

ART. 4

(Fermate previste)

Per le finalità di cui al superiore art. 3 sono previste le seguenti fermate :

Ragusa Ibla : SS Trovato

Ragusa : p.zza Stazione

castello di Donnafugata

museo archeologico regionale di Kamarina

Marina di Ragusa : Via Benedetto Brin, di fronte Delegazione Comunale

ART. 5

(Durata del servizio)

Il protocollo d'intesa ha la durata di tre anni decorrenti dalla autorizzazione Regionale e potrà essere prorogato; ove il servizio sia stato regolarmente svolto, prima della sua scadenza, per un ulteriore triennio, previo assenso scritto tra le parti, da raccogliere almeno sei mesi prima della scadenza stessa e sempre che tale possibilità venga autorizzata dal competente Assessorato Regionale.

ART. 6

(Modalità di svolgimento del servizio)

Il concessionario si impegna ad effettuare il collegamento con le località di cui al superiore articolo tre con almeno due corse giornaliere , da effettuare in orario diurno , sulla base degli orari di apertura e fruizione del Castello di Donnafugata, che rappresenta il sito di maggiore flusso turistico del territorio comunale e con facoltà del concessionario di articolare l'operatività , gli orari e le frequenze in autonomia previa comunicazione degli stessi al comune.

Al concessionario è riconosciuta la facoltà di effettuare ulteriori collegamenti in occasione di eventi di particolare richiamo turistico effettuati , nel periodo estivo , nei luoghi oggetto del protocollo d'intesa , articolando gli orari e le frequenze in autonomia previa comunicazione al comune.

ART. 7

(Costo del servizio)

Il costo della tratta è determinato in €._____ e compete alla società affidataria del servizio. Tale servizio non comporterà nessun onere economico per il Comune di Ragusa

NOTA all'art.7

Il costo della tratta sarà quello risultante dal biglietto di trasporto complessivamente più basso offerto in sede di gara (si terrà conto, pertanto, del costo del biglietto di sola andata e di quello, eventuale, di andata e ritorno).

ART. 8

(Obblighi a carico del Comune di Ragusa)

Fermo restando che il servizio di trasporto locale non comporterà alcun onere economico da parte del Comune, lo stesso si impegna:

- a dare la massima pubblicità al servizio tramite il proprio sito istituzionale, gli uffici di informazione turistica ed il coinvolgimento delle strutture ricettive del territorio;
- a raccogliere attraverso il proprio sito e gli Uffici di Informazione Turistica le prenotazioni che giungeranno dalle varie strutture ricettive per veicolare alla società aggiudicataria del servizio;
- a praticare lo sconto del 50% (cinquanta per cento) sul biglietto di ingresso al Castello di Donnafugata a favore di passeggeri che consegneranno alla cassa del maniero copia del biglietto di trasporto emesso nella stessa giornata e ciò al fine di agevolare l'incremento dei visitatori, incentivare l'uso della mobilità pubblica e migliorare la logistica dei posteggi nei pressi del Castello.

ART. 9

(Obblighi a carico della società di trasporto)

La società di trasporto si impegna:

- a rispettare la normativa in materia di mobilità e di quant'altro previsto dalla legge ed, inoltre, a garantire al personale impiegato nel servizio il rispetto del C.C.N.L. di settore;
- a non sospendere il servizio oggetto del presente protocollo d'intesa essendo considerato attività di pubblico interesse, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore;
- ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli utilizzati per il trasporto, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la massima sicurezza dei mezzi utilizzati
- ad acquisire, ove necessario, tutte le autorizzazioni volte ad accertare l'idoneità del percorso, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio

ART. 10

(Responsabilità)



Il concessionario del servizio di T.P.L. è giuridicamente responsabile di tutti i danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nell'espletamento del servizio oggetto del presente protocollo d'intesa.

Il concessionario , pertanto, assume l'obbligo di mantenere indenne e di sollevare l'Amministrazione comunale da ogni pretesa in ordine ai suddetti danni , nonché di assumere ogni onere relativo e/o conseguente a tutte le controversie, sia giudiziali che stragiudiziali eventualmente intraprese contro l'Amministrazione

ART. 11

(Sanzioni)

Nel caso di utilizzo di autobus non revisionati o con revisione scaduta e/o con caratteristiche diverse da quelle richieste per l'utilizzo nelle linee e/o non muniti di sistemi di sicurezza è dovuta una sanzione di un minimo di euro 80 ad un massimo di euro 130

ART. 12

(Risoluzione del protocollo d'intesa)

Il protocollo può trovare risoluzione:

- In caso di abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'impresa;
- In caso di gravi ed ingiustificate irregolarità nell'esercizio, reiterate o permanenti che compromettono la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- Nel caso in cui venga meno il requisito morale, ovvero il requisito tecnico o la capacità finanziaria;
- In caso di sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di altre situazioni equivalenti a carico dell'impresa di trasporto.

ART. 13

(Riserve)

Il comune di Ragusa si riserva la facoltà , alla fine di ogni stagione , di riequilibrare le condizioni della concessione , previa intesa con il concessionario , con particolare riferimento a quanto previsto ai superiori articoli 4-7-8

ART. 14

(Clausole finali)

Per quanto non disciplinato nel presente protocollo d'intesa si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme in materia di trasporti e alle norme del codice civile

